

R.G. n.: 1457 /2018



Tribunale di Patti
Il Giudice

Letti gli atti e verbali di causa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.9.2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., [redacted], n.q. di padre di [redacted], adiva questo Tribunale esponendo che la propria figlia, affetta da disabilità complessa e di grado estremo, con grave ritardo dello sviluppo psicomotorio in soggetto affetto da retinopatia del pretermine, necessitava dell'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione per la frequenza scolastica, da assicurarsi da parte del Comune di Ficarra, prevista dall'art. 13 della L. 104/1992;

che, a seguito di apposito ricorso, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. di Catania, con ordinanza cautelare dell'8 febbraio 2018, ordinava all'istituto scolastico frequentato dalla minore di redigere il piano educativo individualizzato (P.E.I.) tenendo conto della indicazione del G.L.I. in data 28.6.2017 quanto alle necessarie ore di assistenza alla comunicazione;

che, in ottemperanza a tale ordinanza, l'istituzione scolastica provvedeva all'integrazione del P.E.I., individuando gli interventi da effettuarsi da parte dell'assistente alla comunicazione e all'autonomia per venti ore settimanali;

che, stante la mancata erogazione del servizio da parte del Comune di Ficarra, proponeva ricorso al TAR Catania per l'attuazione del provvedimento cautelare;

che il predetto Tribunale Amministrativo, con ordinanza del 20.6.2018, evidenziando di non avere statuito in merito all'erogazione in concreto dell'assistenza da parte del Comune (cfr. ordinanza allegata al fascicolo di parte ricorrente, ove si legge : *la mancata erogazione dell'assistenza da parte del Comune esula dall'oggetto proprio del menzionato "decisum"*), declinava la propria giurisdizione in favore di quella del G.O. evidenziando che quest'ultima *interviene a seguito della redazione conclusiva da parte dei soggetti pubblici competenti , del Piano Educativo Individualizzato, contenente l'indicazione delle ore di sostegno (ovvero di assistenza alla comunicazione) necessarie ai fini dell'educazione e dell'istruzione, perché in tal caso (...) non vi è più spazio discrezionale per la "Pubblica Amministrazione -*



autorità" per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all'istruzione dello studente disabile;

ciò premesso, chiedeva che venisse ordinato al Comune di Ficarra di attivare il servizio specialistico per l'autonomia e la comunicazione per consentire la frequenza scolastica della propria figlia.

Malgrado la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, l'amministrazione resistente non si costituiva e né va, pertanto, dichiarata la contumacia.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

In punto di giurisdizione, come chiarito dalla Corte di Cassazione con ord. n. 5060/2017, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia.

Si osserva, infatti, come anche specificato dal T.A.R. Lazio con sent. 4705/2015, che l'omissione o la predisposizione da parte dell'Amministrazione scolastica e di quella dell'Ente Locale di interventi inadeguati e difformi da quanto stabilito dal PEI configurano una sostanziale contrazione del diritto fondamentale dello studente con disabilità all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico. La finalità è infatti quella di rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dello studente con disabilità all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini.

Sussistono, poi, entrambi i requisiti necessari all'accoglimento della domanda di tutela urgente, ossia il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

Quanto al primo requisito, risulta dagli atti il diritto di [REDACTED], portatrice di handicap grave, ad usufruire dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per venti ore settimanali, così come stabilito nel piano educativo individualizzato; sulla scorta delle disposizioni normative richiamate in ricorso, tale servizio deve essere erogato dall'ente comunale.

Altrettanto sussistente è il requisito del *periculum in mora*, atteso che, essendo già iniziato l'anno scolastico 2018-2019, il ritardo nell'attuazione del servizio, di fatto comprime e pregiudica il diritto di [REDACTED] all'istruzione.

Per tali motivi il ricorso va accolto con conseguenziale condanna dell'amministrazione comunale convenuta ad attivarsi al fine di rendere operativo il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di [REDACTED]



Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo parametri del d.m. 55/14, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Dichiara la contumacia del Comune di Ficarra, in persona del sindaco *pro tempore*;
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di Ficarra, in persona del sindaco *pro tempore*, di attivare senza ritardo il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, per il numero di ore previsto nel PEI, in favore della studentessa affetta da gravi disabilità

condanna il Comune di Ficarra, in persona del sindaco *pro tempore*, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di € 286,00 per spese ed € 2.768,00 per compensi, oltre spese generali (12,5%), iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Patti, 13/09/2018

Il Giudice

dott.ssa Rosalia Russo Femminella

